**CIRCOLARE A.F.** 

N. 64 del 7 Maggio 2014

> Ai gentili clienti Loro sedi

# In arrivo il bonus di 80 euro al mese in busta paga

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DL 66/2014 diventa operativo il bonus di 80,00 euro in busta paga. In particolare, il nuovo bonus riguarda i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 del TUIR (escluse le pensioni) e/o di taluni redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del TUIR (compensi dei soci lavoratori delle cooperative, indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, borse di studio e assegni di formazione professionale, compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti di lavoro "a progetto" ecc..), con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000,00 euro. Nello specifico: i) se il reddito complessivo non è superiore a 24.000,00 euro, è previsto un bonus di 640,00 euro, che suddiviso per 8 mensilità è pari a 80,00 euro netti in più in busta paga; ii) se, invece, il reddito complessivo è superiore a 24.000,00 ma non a 26.000,00 euro, si applica tale parametrazione, in quanto è previsto che il credito di 640,00 euro spetti per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo e l'importo di 2.000,00 euro. Il bonus è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta, che dovranno peraltro verificare la sussistenza delle condizioni per usufruire dell'agevolazione in commento. Resta confermata l'esclusione dei pensionati e dei titolari di partita IVA per i quali sono allo studio altre misure.

# **PREMESSA**

Con la **pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 aprile 2014 del DL 24 aprile 2014 n. 66**, è diventato operativo **il bonus di 80 euro in busta paga**, tanto atteso tra i lavoratori dipendenti e assimilati, che va ad incrementare la retribuzione netta, con l'obiettivo di favorire i consumi e la crescita economica attraverso la riduzione del c.d. "cuneo fiscale". Più precisamente,

l'art. 1 del DL 66/2014 prevede - in attesa di un intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per il 2015 - il riconoscimento di un credito non soggetto ad imposizione fiscale e contributiva (c.d. "bonus") ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000 euro.

#### Osserva

Rispetto alle bozze iniziali del D.L., subito si osserva come la versione ufficiale del decreto ha ridotto la platea dei soggetti beneficiari (dipendenti con redditi sino a 26.000 euro), ma ha innalzato la misura del beneficio (80 euro fino a redditi pari ad € 24.000) che dovrà essere rapportato al periodo di lavoro dell'anno.

In merito alla fruizione del **suddetto credito d'imposta si è espressa repentinamente l'Agenzia delle Entrate** (Circolare Ministeriale del 28.4.2014 n. 8/E) **fornendo chiarimenti**, che nel proseguo verranno meglio esaminati.

# Soggetti interessati

I potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

- da redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR ( escluso il reddito da pensione);
- ◆ da **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all'articolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati.

#### Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che possono usufruire del bonus

Compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative

Le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori

Dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità

Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale

Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Remunerazioni dei sacerdoti

Le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. N. 124 del 1993 comunque erogate

Compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative

Rimangono, invece, **esclusi i titolari di redditi di pensione** (ex art. 49, comma 2, lett. a) **ed i titolari di alcuni redditi assimilati** (ex art. 50 del TUIR).

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che NON possono usufruire del bonus Redditi di pensione.

2

Compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo

Le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale

Gli altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro

# Condizioni ulteriori per accedere al "bonus"

Ad ogni modo, la sola percezione delle suddette tipologie di redditi non è di per sé sufficiente per dare diritto alla fruizione del bonus. E' necessario, infatti, il verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:

i'imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alle sole detrazioni per lavoro spettanti escluse, quindi, le altre tipologie di detrazione, quali quelle per familiari a carico.

#### Osserva

In buona sostanza, il bonus in esame non è applicabile ai c.d. "incapienti", in quanto è necessario che l'IRPEF lorda calcolata sui redditi in esame sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per lavoro dipendente (comma 1 dell'art. 13 del TUIR) escluse le altre detrazioni d'imposta (es. per familiari a carico od oneri detraibili). In pratica, sono esclusi dal bonus in esame i lavoratori dipendenti o assimilati con un reddito complessivo fino a 8.145 euro.

→ il reddito complessivo non deve essere superiore a 26.000 euro.

# **Condizioni per fruire del bonus**

Irpef lorda su redditi lavoro dipendente e assimilati maggiori delle detrazioni lavoro dipendente Reddito complessivo minore o uguale ad 26.000 euro

# Modalità di calcolo del "bonus"

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore al suddetto limite di "incapienza", il riconoscimento del bonus avviene con modalità differenziate a seconda che abbiano un reddito complessivo:

- <del>)</del> **fino a 24.000 euro**, ovvero;
- → superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro.

3

**Se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro**, è previsto un bonus di 640 euro, che suddiviso per 8 mensilità fanno esattamente i "famosi" 80 euro netti in più in busta paga.

## **Esempio**

Si ipotizzi il caso di un lavoratore dipendente (senza coniuge o altri familiari a carico), titolare, per tutto il 2014, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si assuma, altresì, che il reddito complessivo del suddetto lavoratore per il periodo d'imposta 2014 sia pari ad € 23.000 di cui:

- reddito complessivo di lavoro dipendente pari ad € 18.000 euro (corrispondente ad un reddito mensile lordo di 1.500 euro) v
- altri redditi soggetti ad Irpef per € 5.000 euro.

Ai fini della spettanza del bonus occorrerà verificare che l'IRPEF lorda sul reddito di lavoro dipendente risulti maggiore delle detrazioni per lavoro.

Si procede, quindi, al calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente tenendo presente che, se il reddito complessivo del contribuente è superiore ad  $\in$  8.000 e fino ad  $\in$  28.000 (rispetto ai 15.000 previsti per il 2013) spetta, a decorrere dal 01.01.2014, una detrazione dall'Irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari ad  $\in$  978,00, aumentata dal prodotto tra  $\in$  902,00 e l'importo corrispondente al rapporto tra  $\in$  28.000,00 – diminuito del reddito complessivo – ed  $\in$  20.000,00.

In tale circostanza, la detrazione sarà pari ad € 1.204 (euro 978,00 + [ euro 902,00 \* (euro 28.000,00 - 23.000)/ euro 20.000,00]

In tal caso, si ha un Irpef lorda su redditi lavoro dipendente e assimilati maggiori delle detrazioni lavoro dipendente e, pertanto, la prima condizione è verificata. Peraltro, siccome il reddito complessivo è pari a 23.000 euro (Reddito complessivo minore o uguale ad 26.000 euro), spetta il bonus che sarà pari a 640 euro ovvero, 80 euro per ciascun mese da maggio a dicembre.

Se, invece, il reddito complessivo <u>è superiore a 24.000 ma non a 26.000 euro</u>, <u>è previsto</u> che il credito di 640 euro spetti per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo e l'importo di 2.000 euro.

## Osserva

In quest'ultima ipotesi, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro

### Bonus spettante = $640 \times [(26.000 - reddito complessivo) / 2.000]$

In tal caso **opera** quindi **un meccanismo "a scalare**", analogo a quello previsto per le detrazioni IRPEF, **che riduce progressivamente l'importo del bonus effettivamente spettante**, al crescere del reddito complessivo, **fino ad annullarlo al raggiungimento del limite di 26.000 euro**.

#### **Esempio**

Ad esempio, considerando le suddette 8 mensilità e un reddito complessivo di:

- 24.200 euro, il bonus è di 576 euro;
- 24.500 euro, il bonus è di 480 euro;
- 24.800 euro, il bonus è di 384 euro;
- 25.000 euro, il bonus è di 320 euro;
- 25.400 euro, il bonus è di 192 euro;
- 25.700 euro, il bonus è di 96 euro;
- 25.950 euro, il bonus è di 16 euro.

Inoltre, bisogna tenere conto che il bonus:

- i applica solo per il periodo d'imposta 2014 e va ripartito fra le retribuzioni erogate successivamente al 24 aprile 2014 (data di entrata in vigore del DL 66/2014), a partire dal primo periodo di paga utile;
- è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso;
- → va rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

#### Osserva

Per rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, il credito in commento dovrà essere rapportato in relazione alla durata, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.

#### Adempimenti del sostituto d'imposta

I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.

# Sostituti d'imposta obbligati a riconoscere il credito eventualmente spettante

Gli enti e le società indicati nell'art. 73, comma 1, del tuir

Le società e associazioni indicate nell'art. 5 del tuir

Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 55 del tuir

Le imprese agricole

Le persone fisiche che esercitano arti e professioni

Il curatore fallimentare

Il commissario liquidatore

Il condominio

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo

Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale

In particolare, i sostituti d'imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo tenuto conto dei seguenti fattori:

- → reddito previsionale;
- → ammontare delle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l'anno;
- → dati di cui i sostituti d'imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno 2014.

#### Osserva

Non viene richiesto al sostituto di imposta di richiedere a ciascun lavoratore dipendente l'ammontare degli altri redditi (diversi da quelli da lavoro dipendente ed assimilato) necessari per la quantificazione del reddito complessivo, ai fini del calcolo del credito d'imposta. Ciò comporterà che, in presenza di altri redditi del lavoratore (non comunicati al sostituto d'imposta), la misura del credito d'imposta potrebbe essere ridimensionata in sede di dichiarazione dei redditi (ed eventualmente restituita dal contribuente), se in quella sede si avrà la certezza che il contribuente ha percepito un credito (in tutto o in parte non spettante), per il fatto che il suo reddito complessivo risulterà compreso tra € 24.000 ed € 26.000, oppure supererà l'importo di € 26.000.

L'articolo 1, comma 4, del decreto prevede che, **per l'anno 2014**, **i sostituti d'imposta** (tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente) **debbano**:

- → riconoscere il credito eventualmente spettante "in via automatica";
- in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile".

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate nella richiamata circolare precisa che, i sostituti d'imposta potranno riconoscere il credito d'imposta (eventualmente spettante al lavoratore) nel rispetto delle seguenti scadenze.

<u>Scadenza</u>	<u>Condizioni</u>	Ripartizione del bonus
Retribuzioni erogate dal mese di maggio	In assenza di impedimenti di ordine esclusivamente tecnico legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, v v v v v v ( mancato all'aggiornamento dei software)	Ripartizione del bonus su 8 mensilità
Retribuzioni erogate dal mese di giugno	In presenza di impedimenti di natura tecnica legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni,	Ripartizione del bonus su 7 mensilità

Ai fini del riconoscimento del predetto credito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, il sostituto d'imposta dovrà utilizzare:

- fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e;
- <del>per la differenza</del>, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati.

**I sostituti d'imposta**, oltre a riconoscere il credito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, **dovranno poi indicare**:

- nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD), <u>l'importo del</u> credito riconosciuto a ciascun lavoratore dipendente;
- nel modello 770, gli importi non versati all'erario <u>perché accreditati nel cedolino paga</u> al lavoratore dipendente.

# Contribuenti privi del sostituto d'imposta

I soggetti titolari nel corso dell'anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati, privi di un sostituto d'imposta (quali collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa), potranno:

- richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014
  (UNICO 2015 o 730/2015)
- → compensare detto credito, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- -> chiedere il credito in parola a rimborso.

#### Osserva

La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l'anno d'imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta, perché, ad esempio, relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.

# La restituzione del credito non spettante

I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta (escluso il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale), sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta, il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti:

- nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque,
- entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

#### Osserva

Qualora il credito d'imposta non sia stato restituito rispettando la suddetta procedura, il contribuente <u>sarà tenuto comunque alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.</u>

Tabella di sintesi			
	Redditi di <b>lavoro dipendente, eccetto le pensioni</b> (art. 49, comma 2, lett. a) TUIR).		
	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. a),		
Soggetti	b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR) ovvero:		
interessati	- compensi dei soci lavoratori delle cooperative;		
	- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro		
	dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;		
	- <b>borse di studio</b> e assegni di formazione professionale;		
	- compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e		
	continuativa, compresi i contratti di lavoro "a progetto";		
	- remunerazioni dei sacerdoti;		
	- <b>prestazioni pensionistiche</b> erogate da forme di previdenza		
	complementare;		
	- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.		

# E' altresì necessario che il reddito complessivo dei suddetti contribuenti non sia superiore a 26.000 euro. Soggetti Rimangono esclusi i contribuenti che percepiscono redditi inferiori a esclusi 8.145 euro (limite di reddito per il quale le detrazioni per lavoro coprono l'Irpef lorda) e superiori a 26.000 euro. Resta confermata l'esclusione dei pensionati e dei titolari di partita IVA per i quali sono allo studio altre misure. Misura del • Se il reddito complessivo **non è superiore a 24.000,00 euro**, è previsto bonus un bonus di 640,00 euro. • Se il reddito complessivo è superiore a 24.000,00 ma non a 26.000,00 euro, si applica tale parametrazione, in quanto è previsto che il credito di 640,00 euro spetti per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000,00 euro. Il sostituto d'imposta deve **rapportare** il bonus al **periodo di lavoro** nell'anno. In caso di rapporti di lavoro **inferiori all'anno**, è stato precisato che: il bonus deve essere parametrato al numero di **giorni lavorati** nell'anno; il calcolo del periodo di lavoro va effettuato tenendo conto delle **ordinarie** regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria. Il contribuente che abbia **percepito** dal sostituto d'imposta un bonus in tutto o in parte non spettante è tenuto alla sua restituzione in sede di dichiarazione dei redditi. Il previsto ruolo del sostituto d'imposta non condiziona però la spettanza del bonus, infatti, in presenza delle condizioni richieste, il bonus spetta anche ai lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta (es. collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa). In tal caso, il bonus potrà essere: richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2014 (modelli **730/2015** o **UNICO PF 2015**), secondo modalità che saranno specificate in tali modelli; tilizzato in **compensazione** nel modello F24 o richiesto a **rimborso**.

La possibilità di richiedere il bonus nella **dichiarazione** dei redditi relativa al 2014 si applica anche ai contribuenti per i quali **non** sia stato **riconosciuto**, in tutto o in parte, dai **sostituti** d'imposta.

# Modalità di erogazione

Il bonus è automatico e va rapportato al periodo di lavoro nell'anno e deve essere erogato dal sostituto d'imposta ripartendolo fra le retribuzioni erogate dal prossimo mese di maggio, ovvero di giugno, in caso di impedimenti di ordine tecnico legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni.

Per espressa previsione normativa, il bonus è riconosciuto, in via **automatica**, dai **sostituti d'imposta** di cui agli artt. 23 e 29 del DPR n. 600/73. Ciò comporta, come confermato dall'Agenzia delle entrate, che i sostituti d'imposta devono riconoscere il bonus spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, **senza** attendere **alcuna richiesta** esplicita da parte dei beneficiari. Il sostituto d'imposta deve però **verificare** che sussistano le **condizioni** per usufruire dell'agevolazione, considerando:

- il reddito che **prevede** di corrispondere durante il 2014;
- i dati **comunicati** dal lavoratore, relativi ai **redditi** rivenienti da **altri rapporti** di lavoro intercorsi nell'anno.

Per il riconoscimento in busta paga del lavoratore interessato, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.

L'importo del credito riconosciuto va indicato nel CUD.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo **non sono imponibili** ai fini IRPEF, comprese le relative addizionali. Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti **non incidono** sul calcolo dell'**IRAP** dovuta dai soggetti eroganti.

# Periodo d'imposta

Periodo d'imposta 2014

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

